

TITOLO VI

I CALCIATORI

Art. 34

Le categorie

1. Le società possono impiegare soltanto calciatori tesserati per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie:

- a) “non professionisti”;
- b) “giovani dilettanti”;
- c) “giovani”.

2. I requisiti per l'appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 35

Le limitazioni all'impiego

1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni competenti secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega.

2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 36

Il tesseramento ed il vincolo

1. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati e delle Divisioni, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.

2. All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 32 bis delle N.O.I.F.

3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.

Art. 37

Il cambiamento di status e la riqualificazione

1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.

2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 38

Il trasferimento

1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.

3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori/calciatrici nella medesima stagione sportiva.

4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 39

Gli accordi e le convenzioni

1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato o la Divisione di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 38, comma 4, del presente Regolamento.

2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme.

3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.